

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1268

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGO, DAMI, NATOLI, FAILLA, NAPOLITANO GIORGIO, LAMA, CAPONI, AMENDOLA PIETRO, MARCHESI, RAFFAELLI, FALETRA, ASSENNATO, LACONI, SCARPA, Busetto, VENEGONI, MISEFARI, SPALLONE, GREZZI**

*Presentata il 27 maggio 1959*

Costituzione dell'Ente autonomo di gestione delle aziende operanti nel settore delle fonti di energia e nazionalizzazione dell'industria elettrica

ONOREVOLI COLLEGHI! — I. - Il 10 giugno 1949, per la prima volta nella legislatura repubblicana, la nostra parte presentò organiche e ragionate proposte per la nazionalizzazione dell'industria elettrica. Successivamente la necessità di dare applicazione all'articolo 43 della Costituzione che prevede il trasferimento allo Stato « di determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale » fu affermata ripetutamente dai parlamentari comunisti e socialisti. I quali, il 18 febbraio 1953, presentarono congiuntamente alla Camera una proposta di legge ad iniziativa degli onorevoli Lombardi, Sannicolò ed altri, per la nazionalizzazione dell'industria elettrica, proposta sulla quale largamente ci fondiamo. All'esigenza di attuare questa nazionalizzazione hanno fatto spesso riferimento anche affermazioni programmatiche dei principali partiti, compresa la Democrazia cristiana, che la incluse nel programma redatto a conclusione del suo 1° Congresso nazionale ed il Partito socialista democratico italiano che, in parte, la fece sua ancora nel programma elettorale del 1958.

Ove questi impegni presi davanti al corpo elettorale fossero stati adempiuti, oggi l'Italia, conforme alla maggioranza dei paesi euro-

pei, avrebbe attuato una riforma, la quale si impone per molteplici ragioni che si possono schematicamente riassumere nelle seguenti:

1°) Realizzazione di una politica che tenda all'unificazione tariffaria in tutto il paese, che eviti nel modo più assoluto la creazione di rendite differenziali e di profitti monopolistici in una industria che costituisce di per sé un monopolio di fatto e che, nello stesso tempo, sia volta a colmare il grave dislivello nei consumi *pro capite* che ci separa dagli altri paesi di Europa.

A) Per rendersi conto, per quanto riguarda soltanto il settore tariffario, dei vantaggi dell'impresa pubblica su quella privata basti confrontare le tariffe praticate dalle aziende municipalizzate e quelle praticate dai gruppi elettrocommerciali. Secondo una indagine del C. I. P., nel 1957, i prezzi medi di vendita praticati dalle aziende municipalizzate agli utenti al di sotto dei 30 chilowatt per l'illuminazione privata erano di lire 26,11 al chilowattora contro lire 35,47 al chilowattora dei gruppi elettrocommerciali. Per l'illuminazione privata al di sopra di 30 chilowatt contro lire 19,43 al chilowattora delle municipalizzate si aveva un prezzo medio di lire 23,98 al chilowattora dei gruppi elettrocommerciali. Ugualmente inferiori erano le tariffe delle municipalizzate per gli usi elettrodomestici, per quelli promiscui, per

gli usi industriali fino al 30 chilowatt e oltre 30 chilowatt. Per l'illuminazione pubblica, contro un ricavo medio di lire 18,36 al chilowattora da parte dei gruppi elettrocommerciali si è avuto nello stesso anno un ricavo medio di sole lire 6,99 al chilowattora da parte delle aziende municipalizzate!

Anche tenuto conto del maggior accentramento dell'utenza delle Aziende municipalizzate rispetto a quella delle Aziende elettrocommerciali tali sensibili differenze di prezzo rimangono pur sempre significative.

B) Lo sfruttamento dell'utente da parte delle grandi società elettrocommerciali non si esercita solo attraverso la massimizzazione delle tariffe, ma si estende in considerazione di altri indebiti vantaggi che esse sono in grado di conseguire, grazie alla loro posizione di monopolio: basti citare fra tutti gli introiti derivanti dai contributi a fondo perduto (come quelli di allacciamento che l'utente è costretto a corrispondere e che vanno ad arricchire il patrimonio delle aziende elettriche per decine di miliardi all'anno). Aggiungasi che la collettività, attraverso facilitazioni varie, come quelle previste dal testo unico sulle acque, versa ulteriori contributi che vanno ad ingrossare il patrimonio delle società elettriche ed in particolare dei grandi gruppi elettrocommerciali i quali, fin dalla loro costituzione, non hanno mancato di far pesare il loro potere economico e politico. Così, ad esempio, l'influenza politica che i vari Volpi, Cini, Benni, Cenzato ed altri magnati dell'industria elettrica detenevano sotto il fascismo venne usata in ogni modo per rafforzare la loro posizione di privilegio. Vedi l'esenzione che, nel 1933, le Società elettriche ottennero dal ribasso generale dei prezzi disposto dal Governo. Vedi i procedimenti legislativi che hanno favorito l'industria elettrica nel periodo di maggior sviluppo (1919-1940) ed in base ai quali si calcola che il 15-20 per cento del costo degli impianti idroelettrici ed il 10 per cento circa delle linee di trasporto sia stato coperto da sovvenzioni statali.

La guerra costituì un'ottima occasione per consolidare ed accrescere le fortune dei grandi azionisti, soprattutto a carico dei sottoscrittori di obbligazioni. Questi, prima del conflitto, avevano fornito una parte notevole dei capitali impiegati nei nuovi impianti elettrici e, in seguito alla svalutazione della moneta, hanno visto praticamente annullare i loro crediti.

Nel dopoguerra la grande potenza politico-economica dei gruppi elettrici italiani

consenti loro di sfuggire a provvedimenti di nazionalizzazione (che, come vedremo, sono stati adottati nella maggioranza degli altri paesi europei) e di evitare la stessa applicazione delle leggi. Esempio tipico è quello costituito dalla mancata totale corresponsione dei sovracanonici dovuti ai comuni facenti parte dei bacini imbriferi, evitata e ritardata con pretesti vari che il Governo avrebbe potuto frustare con appropriati provvedimenti.

C) Lo stesso blocco delle tariffe è stato eluso con accorgimenti vari, soprattutto nei contratti di nuove forniture, nelle utenze promiscue, negli allacciamenti, ecc. Spesso si è sconfinati addirittura nell'illegalità più aperta come in Toscana dove, in seguito a denunce reiterate delle organizzazioni democratiche, la Selt-Valdarno ha dovuto ridurre le tariffe per illuminazione rifiutandosi, peraltro, di restituire quanto illecitamente percepito nel passato.

Nel 1956, secondo dati riportati dal C. I. P., il provento medio per chilowattora, compresi tutti i soprapprezzi, si è aggirato sulle lire 14, cioè è stato di circa 60 volte il prezzo del 1938 che era, sempre secondo informazioni C. I. P., di lire 0,246. In altre parole l'aumento del prezzo del chilowattora è stato superiore a quello dei prezzi all'ingrosso che, nello stesso periodo, sono aumentati di circa 52 volte, mentre in tutti gli altri paesi il ricavo medio per chilowattora è cresciuto in proporzione molto minore dei prezzi all'ingrosso. Più precisamente, mentre in Italia il rapporto fra l'indice del prezzo dell'energia e quello dell'andamento generale dei prezzi all'ingrosso era nel 1956 di circa 115 rispetto al 1938, nello stesso anno tale rapporto era in Germania, Francia e Inghilterra rispettivamente di 60,52,45. (*L'industrie de l'électricité en Europe 1957-1975* O. E. C. E., pag. 62) ed in altri paesi ancora minore (in Austria, ad esempio poco più di 25).

Anche a tener conto del fatto che nel nostro paese i consumi si sono orientati nel dopoguerra verso gli usi civili (illuminazione ed usi elettrodomestici), che sono quelli con tariffe più alte, non si spiega questo enorme aumento. L'Italia, che prima della guerra, grazie alla prevalente produzione idroelettrica, fruiva insieme alla Svezia ed alla Norvegia, del più basso costo per chilowattora vigente in Europa, registra oggi uno dei più alti costi europei in senso assoluto ed ancor più in senso relativo, tenuto conto della bassa capacità di acquisto della popolazione italiana. Se questo rovesciamento della situazione

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

fosse dovuto soltanto allo spostamento verso consumi più costosi non si comprenderebbe perché l'Inghilterra e la Svizzera dove, pure nel 1956, il 27 per cento dei consumi (vedi *L'industrie de l'électricité en Europe*, O. E. C. E 1938, pag. 118) era destinato ad usi civili avessero un prezzo dell'energia sensibilmente inferiore a quello vigente nel nostro paese dove le percentuali di energia destinata a usi civili era di appena il 19,1 per cento.

D) Apparentemente potrebbe sembrare che questo notevole aumento di prezzi, provocando l'aumento degli utili delle società elettriche, abbia agevolato lo sviluppo della produzione, ma non è così. Infatti, costituendo questa un monopolio di fatto (su cui praticamente non incide la scarsa produzione delle municipalizzate e comunque incide solo in limitate zone) non conviene spingere la produzione oltre quel limite che consente il massimo profitto monopolistico. I grandi gruppi elettrici, quindi, impiegano una parte notevole dei loro sovrapprofitti in altri settori nei quali si vanno creando un patrimonio sempre più cospicuo ed utilizzano in modo incompleto la stessa capacità produttiva esistente, come è dimostrato dal forte scarto fra producibilità e produzione. Tale scarto comporta una notevole perdita annua di energia, la quale potrebbe essere ridotta instaurando tariffe più basse che incoraggino il consumo. Tutto ciò comporta una continua diminuzione del ritmo d'incremento produttivo nella produzione di energia elettrica. Infatti la percentuale di accrescimento è stata del 9,06 per cento dal 1953 al 1954, del 7,17 per cento dal 1954 al 1955, del 6,48 per cento dal 1955 al 1956, del 5,23 per cento dal 1956 al 1957, del 5,80 per cento dal 1957 al 1958. Ciò fa sì che il nostro paese registri uno dei più bassi saggi d'incremento nella produzione di energia tra tutti i paesi europei, come risulta dai raffronti di cui alla tabella n. 1.

TABELLA N. 1.

*Aumenti percentuali della produzione di energia elettrica dei paesi europei dal 1952 al 1958*

(Bollettino Statistico dell'O. N. U., agosto 1958, pag. 63 e segg.).

Paesi	Aumento percentuale
Iugoslavia . . . . .	172
Polonia . . . . .	99
U. R. S. S. . . . .	95

Paesi	Aumento percentuale
Romania . . . . .	88
Austria . . . . .	75
Cecoslovacchia . . . . .	68
Germania Occidentale . . . . .	65
Finlandia . . . . .	65
Irlanda . . . . .	64
Spagna . . . . .	64
Saar . . . . .	56
Ungheria . . . . .	54
Francia . . . . .	52
Danimarca . . . . .	51
Germania Orientale . . . . .	50
Svezia . . . . .	48
Lussemburgo . . . . .	47
Italia . . . . .	47
Norvegia . . . . .	45
Belgio . . . . .	35
Svizzera . . . . .	30

Gli unici paesi che hanno avuto un saggio d'incremento inferiore al nostro sono: il Belgio (uno dei pochissimi paesi europei nei quali la produzione elettrica del settore privato è superiore a quella delle aziende pubbliche), la Norvegia e la Svizzera, paesi, peraltro, la cui disponibilità di energia *pro-capite* è talmente alta da spiegare ampiamente le ragioni di un minore incremento relativo. La Norvegia è il paese del mondo ove esiste maggiore disponibilità di energia elettrica per abitante e la Svizzera dopo la Norvegia, la Svezia ed il Lussemburgo è il paese europeo con maggior disponibilità di energia *pro-capite* (oltre 5 volte quella dell'Italia, secondo i dati del 1956). Aggiungasi che, anche il modesto e sempre decrescente saggio d'incremento realizzato in Italia, sarebbe ancora minore ove non ci fossero stati gli aumenti produttivi realizzati nelle aziende controllate dallo Stato ed in modo particolare dall'I. R. I., aziende che nel periodo 1952-1958 hanno aumentato di oltre il 50 per cento la loro produzione.

Questo ridotto saggio d'incremento nella produzione di energia è quanto mai scoraggiante in quanto rende più difficile sperare che il nostro paese possa avvicinarsi ai consumi *pro-capite* delle altre nazioni europee rispetto alle quali, come risulta dalla tabella n. 2, occupa uno degli ultimi posti della graduatoria relativa dei consumatori di energia, insieme al Portogallo e alla Grecia, paesi anch'essi ove l'energia elettrica è prevalentemente prodotta da aziende private.

TABELLA N. 2.

Consumo totale di elettricità per abitante nel 1956 (Compreso il consumo diretto degli autoproduttori).

(L'industrie de l'électricité en Europe, O.E.C.E., pag. 55).

	Popolazione totale (in migliaia)	Consumo di elettricità (Kwh)	Chilowatt per abitante
Norvegia . . . . .	3.478	23.749	6.828
Svezia . . . . .	7.308	26.737	3.658
Lussemburgo . . . . .	312	1.139	3.650
Svizzera . . . . .	5.045	14.497	2.873
Islanda . . . . .	160	422	2.637
Sarre . . . . .	1.000	2.480	2.480
Regno Unito . . . . .	51.446	95.800	1.862
Germania . . . . .	50.595	81.563	1.612
Austria . . . . .	6.978	10.504	1.505
Belgio . . . . .	8.924	11.926	1.336
Francia . . . . .	43.787	53.936	1.231
Paesi Bassi . . . . .	10.957	11.760	1.073
Danimarca . . . . .	4.470	3.910	874
Italia . . . . .	48.337	40.812	844
Portogallo . . . . .	8.227	2.165	263
Grecia . . . . .	8.405	1.702	202

Se si tiene presente l'enorme importanza che la disponibilità di energia elettrica riveste agli effetti dello sviluppo produttivo di un paese, ci si rende conto facilmente di quale pesante palla al piede rappresenti per l'economia italiana un'organizzazione dell'industria elettrica sorpassata dai tempi qual'è la nostra.

2°) Riduzione dei costi di produzione del chilowattora attraverso un'unica organizzazione su scala nazionale dell'industria elettrica, la quale, meglio di quella attuale, permetterebbe:

a) la creazione di centrali, soprattutto termiche, aventi dimensioni *optimum* in relazione al fabbisogno a cui devono far fronte ed ai costi di esercizio.

Le dimensioni dell'impresa elettrica privata, necessariamente più ridotte di quelle di un'azienda avente dimensioni nazionali, costituiscono una remora all'aumento della potenzialità delle centrali. D'altra parte le dimensioni *optimum* di quest'ultime tendono continuamente ad aumentare nell'intento di ridurre i costi d'impianto e di esercizio, come dimostra l'esempio dei paesi ove l'industria elettrica è nazionalizzata. Mentre in Italia non esistono centrali termiche di

potenza superiore ai 500.000 chilowatt nell'U. R. S. S., ad esempio, si costruiscono centrali termiche della potenza di 600.000 — 1.200.000 chilowatt e vi sono progetti per la costruzione di centrali della potenza di 2.400.000 chilowatt. Per rendersi conto delle riduzioni di costo che, in tal modo, è possibile realizzare basti pensare che, secondo studi effettuati dall'Istituto « Teplotektroprojet » di Mosca, *queste ultime centrali consentono di ridurre a metà il costo di impianto del chilowatt rispetto alle centrali da 300.000 chilowatt, che pure in Italia costituiscono praticamente le centrali termiche di dimensione massima.* In tal modo, a parità di capitale impiegato nei programmi di nuove costruzioni, potrebbe raddoppiare la disponibilità di energia, facilitando così notevolmente la risoluzione del problema dei nuovi investimenti. Tenuto conto che le grandi centrali consentono anche notevoli economie nei costi di esercizio aumentando il rendimento del combustibile impiegato, sempre secondo la stessa fonte, il costo del chilowattora diminuirebbe contemporaneamente di 2-2,5 volte. Traducendo in lire potrebbero conseguirsi costi del chilowattora termico talmente bassi da compensare anche eventuali maggiori spese e perdite di trasporto che si dovessero affrontare.

Ciò è tanto più interessante in quanto, con l'esaurirsi delle residue possibilità di impiantare nuove centrali idroelettriche, ai maggiori fabbisogni dovrà sempre più farsi fronte mediante la costruzione di centrali termiche.

b) l'accentramento della produzione delle centrali termiche più efficienti nei periodi in cui non è richiesta la loro piena utilizzazione. Per esempio in Sardegna esistono tre centrali termoelettriche: due costruite prima della guerra per una potenza installata complessiva di circa 40.000 chilowatt ed una costruita negli ultimi anni e, quindi, di gran lunga più efficiente anche per la maggior potenza installata che è di 65.000 chilowatt. Per una buona parte dell'anno, concentrando la produzione in quest'ultima centrale, si potrebbe produrre tutta l'energia termoelettrica richiesta nell'isola con un minore impiego di combustibile e quindi a costi minori. Senonché, non essendo stato possibile, almeno per il passato, trovare un accordo interaziendale, ogni centrale ha finora funzionato per conto suo. Se riportiamo questo inconveniente su scala nazionale ne risulta un maggior consumo di centinaia di migliaia di tonnellate di combustibile all'anno e ciò spiega il minor rendimento delle centrali termoelettriche in Italia

rispetto a quelle estere ed in modo particolare rispetto a quelle dei paesi ove l'industria elettrica è nazionalizzata.

c) un maggiore possibilità di conseguire usi congiunti delle acque, tenendo conto maggiormente delle esigenze della irrigazione e del rifornimento di acqua per uso civile ed industriale.

L'utilizzazione integrale delle acque costituisce la regola nei paesi socialisti ed in particolare nell'U. R. S. S.. Sono noti i grandiosi impianti per usi idrodinamici, irrigui e di navigazione sul Volga, sul Dnieper, sull'Angarà, ecc., ma anche nei paesi capitalisti in cui il settore elettrico è nazionalizzato e su corsi d'acqua che, per portata e caratteristiche, più si avvicinano ai nostri, l'utilizzazione congiunta delle acque è generalmente applicata.

Tanto per non allontanarci troppo dai nostri confini si può citare il complesso degli impianti costruiti, in costruzione ed in progetto sul Rodano francese dal lago di Ginevra al mare. Utilizzando un dislivello di appena 375 metri su un percorso di circa 400 chilometri, a programma ultimato, si avrà una produzione di energia di ben 35 miliardi di chilowattora annui, pari cioè a più di un terzo di tutta l'energia elettrica prodotta in Italia. Si creerà, inoltre, una importante via di navigazione tra il Mediterraneo ed il centro della Francia e si avrà un notevole potenziamento dell'agricoltura, attraverso la irrigazione e la bonifica di decine di migliaia di ettari.

Da noi tale coordinazione fra i diversi usi delle acque costituisce l'eccezione, né potrebbe essere diversamente. Infatti, coordinare i diversi tipi di utilizzazione in modo da rendere massimo il vantaggio ritraibile dall'economia nazionale, esula dal ristretto ambito dell'economia delle imprese elettriche. Le quali, di regola, riescono ad imporre i loro interessi al di sopra di quelli degli altri utenti, effettivi o potenziali.

Questo vale in modo particolare nei riguardi delle utenze per uso irriguo che, in seguito alla nazionalizzazione della industria elettrica, potrebbero ricevere un impulso fondamentale in seguito alla maggiore quantità ed al minor costo dell'acqua disponibile per tale uso.

Da ciò potrebbero derivare vantaggi fondamentali per l'agricoltura italiana danneggiata da utilizzazioni idrodinamiche che non tengono in alcun conto i bisogni della agricoltura. D'altronde, anche quando i grandi monopoli elettrici si inducono a vendere agli agricoltori acqua per scopo irriguo, ciò av-

viene a condizioni particolarmente svantaggiose (vedi, ad esempio, i contratti stipulati fra la S. A. D. E. ed i Consorzi del Veronese).

La gestione nazionalizzata consentirebbe, inoltre, una maggiore disponibilità ed un minor costo dell'energia impiegata in agricoltura, per cui non è azzardato affermare essere i ceti rurali fra i più interessati all'attuazione della riforma che proponiamo.

Basti pensare che gli usi agricoli nel 1957 hanno assorbito appena l'1,1 per cento dell'intera produzione elettrica nazionale, mentre gli usi industriali ne hanno assorbito ben il 48,8 per cento. Ciò ritarda in modo sostanziale il progresso della nostra agricoltura che è legato alla elettrificazione e allo sviluppo dell'irrigazione per la quale è indispensabile anche la disponibilità di energia a basso prezzo.

d) Una maggiore armonizzazione fra i regimi idrologici complementari ed un diagramma di produzione che consenta una più razionale integrazione fra centrali idroelettriche e centrali termoelettriche, viste le prime (soprattutto se alimentate da serbatoi di regolazione) in funzioni di centrali di punta (cioè per la copertura delle punte del diagramma di carico), viste le seconde in funzione di centrali di base. Tutto ciò, insieme ad una politica tariffaria più favorevole all'utente, consentirebbe una maggiore uniformità del diagramma di carico e dei consumi con possibilità di ridurre al minimo lo scarto tra produzione e producibilità. Tale scarto è particolarmente alto nel nostro Paese contribuendo ad aumentare i costi della energia che sono in proporzione inversa alla utilizzazione della potenza installata. Mentre, prima della guerra, l'Italia usufruiva di un numero d'ore annue di utilizzazione degli impianti superiore a quello di molti paesi europei fra cui la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi, oggi è ad uno degli ultimi posti d'Europa avendo aumentato l'orario di utilizzazione dal 1938 al 1956 solo del 13,6 per cento contro un aumento, ad esempio, in Francia di ben il 50 per cento. Non vi è dubbio che una gestione unitaria da parte di una azienda nazionalizzata potrebbe portare fondamentali benefici in questo senso riducendo così i costi reali dell'energia;

f) una maggiore uniformità delle reti e delle cabine di trasformazione in modo da evitare duplicati e da raggiungere la perfetta regolazione, sia della tensione che della frequenza. In tal modo si eviterebbero, intanto, i maggiori costi derivanti dalla moltiplicazione delle linee ed in genere delle attrezzature di trasformazione, di trasporto e di consumo

oggi esistenti. Per rendersi conto dell'importanza decisiva che i soli costi per le reti di trasporto e distribuzione hanno agli effetti del sostenimento degli oneri connessi agli investimenti nel settore elettrico, basti dire, che su un totale di 3.210 miliardi previsti nel piano Vanoni per il periodo 1955-64 ben 1.710 e cioè oltre il 50 per cento dovrebbero essere impiegati per la costruzione delle reti di trasporto e distribuzione, mentre la costruzione delle centrali, sia termiche che elettriche, richiederebbe solo 1.430 miliardi.

Una gestione nazionalizzata permetterebbe altresì di ridurre le perdite di trasformazione. Tali perdite in Italia sono più alte che in qualunque altro Paese d'Europa. Nel 1954, secondo dati dell'O. E. C. E., ammontavano in Italia al 16,31 per cento dell'energia prodotta contro perdite in Francia, Austria ed Inghilterra (paesi dove l'industria elettrica è nazionalizzata) rispettivamente dell'11,29 per cento, del 10,92 per cento, del 9,26 per cento. In altre parole nel 1954 sono andati perduti circa 5.500 chilowattora per un valore approssimativo di circa 50 miliardi di lire. Naturalmente anche tale perdita ricade sulle spalle del consumatore;

g) un minor costo dei capitali impiegati nell'industria elettrica dovuta alla preferenza del risparmiatore per le sottoscrizioni di titoli che fruiscono della garanzia statale.

Vi sono poi una serie di ragioni a favore della nazionalizzazione che ci riserviamo di illustrare più particolareggiatamente durante la discussione della proposta di legge e che si ricollegano ad una maggiore possibilità di ricerca scientifica applicata alla produzione, ad una politica tariffaria che non sfavorisca i piccoli operatori economici, che favorisca il potenziamento delle zone depresse, il rapido allacciamento di zone che oggi ancora non usufruiscono dell'energia elettrica, ecc.

Tanto per dare un'idea sommaria di quanto le piccole utenze vengano sfavorite rispetto alle grandi, basti dire che, secondo dati forniti dal C. I. P., nel 1957, contro un ricavo medio delle aziende elettrocommerciali di lire 7,02 per chilowattora, per le forniture con potenza oltre 500 chilovatt, si è avuto un ricavo di ben lire 19,42 per gli usi industriali fino a 30 chilovatt. I maggiori oneri cui sono sottoposti gli utenti del centro-sud e delle isole sono documentati dal fatto, che, sempre secondo dati del C. I. P. nel 1947, contro un prezzo medio di lire 12,53 al chilovattore nell'Italia settentrionale si sono avuti prezzi rispettivamente di lire 15,26 e di lire 19,12 nell'Italia centromeridionale e insulare.

II. — L'opportunità di nazionalizzare l'industria elettrica è talmente evidente che, nella maggioranza dei paesi progrediti, ed in particolare di quelli europei, le aziende elettriche pervengono al settore pubblico.

Com'è noto, sia in Inghilterra che in Francia, in Austria, per non parlare dei paesi dell'Europa orientale, la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica sono state nazionalizzate in questo dopoguerra.

Del resto, sia in Francia che in Gran Bretagna già da prima della seconda guerra mondiale esisteva un Consiglio Superiore dell'Elettricità; il quale in Inghilterra, ad esempio, aveva proceduto fino dal 1926 a riorganizzare la produzione ed a costruire la rete di trasporto e di interconnessione (il « grid »). È significativo notare che a quell'epoca erano al Governo i conservatori, come è significativo ricordare che il provvedimento di nazionalizzazione in Inghilterra fu sostenuto dagli stessi liberali nonché dall'ala del partito conservatore che faceva capo al *Times* ed in Francia fu approvato anche dal *Mouvement républicain populaire*.

Merita infine segnalare che, mentre il partito conservatore, una volta giunto al potere, ha proceduto alla riprivatizzazione di interi rami d'industria nazionalizzati dai laburisti, non ha nemmeno pensato a riprivatizzare l'industria elettrica.

In altri paesi dell'Europa come l'Olanda, la Germania ed i paesi nordici la produzione è fornita in gran parte da imprese pubbliche, talvolta statali o miste e più spesso municipali, oppure da gruppi di autoproduttori. In Germania le imprese private rappresentano solo il 6 per cento della totale attività elettrica. La quale, è una di quelle che, indipendentemente da ogni considerazione di carattere politico e ideologico, non solo in pratica, ma anche in teoria, si usa ricollegare al settore pubblico anziché a quello privato. Lo stesso Röpke, il noto paladino del liberismo così frequentemente citato dalla stampa finanziaria quando le fa comodo, accanto ad un grande settore privato sostiene la necessità di un settore pubblico comprendente tutti i monopoli tecnicamente necessari e fra questi cita esplicitamente l'industria elettrica.

Per dare una idea di quanto sia anomala la situazione italiana basti dire che, come si rileva da fonte O. E. C. E. (*Electricity Rates*, O. E. C. E., 1957, pag. 14), nel 1953, mentre in Italia circa il 60 per cento della produzione elettrica era prodotta da privati, il 30 per cento da aziende miste e il 10 per cento da

aziende pubbliche, in Europa solo 13,3 per cento della produzione elettrica proveniva da privati, il 9,5 per cento da aziende miste e ben il 77 per cento da aziende pubbliche. Se poi si escludono i paesi dell'Europa orientale la percentuale di energia prodotta da privati, sempre secondo la suddetta pubblicazione, era nell'Europa occidentale del 22,3 per cento contro il 16 per cento prodotta da aziende miste ed il 61,6 per cento prodotto da aziende pubbliche.

III. — La esigenza della nazionalizzazione della industria elettrica è talmente sentita, che, anche nel nostro Paese, ad essa hanno fatto riferimento dichiarazioni programmatiche di partiti che rappresentano nel loro insieme una larga maggioranza dell'elettorato italiano. Affermazioni sulla opportunità di nazionalizzare l'industria elettrica sono effettuate, si può dire quotidianamente, da parte di autorevoli rappresentanti dell'opinione pubblica.

Tanto per citare l'ultima manifestazione in ordine di tempo è di questi ultimi mesi un convegno regionale dell'Unione delle province toscane (espressione di tutti gli amministratori provinciali della Toscana, compresi quelli democristiani) che nella mozione finale, votata all'unanimità, indica nella nazionalizzazione dell'industria elettrica uno dei mezzi principali per potenziare l'economia regionale e quella nazionale. Si potrebbe continuare a lungo nel citare affermazioni di esponenti dello stesso partito di maggioranza favorevoli ad una immediata nazionalizzazione dell'industria elettrica, ma, limitandosi agli impegni ufficiali, basti ricordare quello preso davanti al Parlamento dall'onorevole Fanfani il 9 luglio 1958 a nome del Governo, sanzionato dal voto delle Camere e riconfermato anche dal Governo Segni, quando afferma di voler realizzare il programma di quello precedente.

Secondo tale impegno, che rischia di far la fine di quelli precedentemente assunti dalla democrazia cristiana, si sarebbe dovuto concentrare in apposito Ente tutte le partecipazioni statali nel settore della ricerca, produzione e distribuzione dell'energia, affidando a tale Ente un intervento sistematico diretto ad integrare le insufficienze dell'iniziativa privata. A tale Ente si sarebbe dovuto altresì affidare (gradualmente e con mezzi che a noi sembrano del tutto inadeguati) il riscatto degli impianti elettrici oggi di proprietà privata.

Questa dichiarazione programmatica, che, almeno per quanto riguarda l'esigenza di coordinare tutti i settori energetici, coincide con nostre precedenti prese di posizione, ha un

notevole valore politico, in quanto pronunciata a nome del gruppo che detiene la maggioranza relativa in Parlamento. Essa, inoltre, se tradotta in pratica, rappresenterebbe l'adempiimento di un obbligo legislativo non ancora ottemperato: quello di provvedere, entro un anno dalla istituzione del Ministero delle partecipazioni, a costituire enti di gestione operanti secondo criteri di economicità e che quindi raggruppino settori omogenei dell'industria di Stato.

D'altra parte non vi è dubbio che il raggruppamento di tutte le aziende operanti nel settore delle fonti di energia rende ancora più validi gli argomenti a favore della nazionalizzazione del settore elettrico privato. Più evidente, infatti, risulterebbero i vantaggi derivanti dal suo coordinamento con gli altri settori energetici oggi controllati in massima parte da aziende pubbliche attraverso l'E. N. I. (combustibili liquidi e gassosi) ed attraverso la Carbosarda (combustibili solidi). Società, quest'ultima, che, come è stato da noi sostenuto ed oggi riconosciuto anche dal Governo, può essere risanata unicamente attraverso il suo collegamento al settore elettrico. Tale collegamento è condizione indispensabile per la costruzione della progettata grande centrale termoelettrica alimentata dal carbone del Sulcis, premessa indispensabile per la rinascita della Sardegna e di rilevante importanza per la stessa economia nazionale. Anche il settore idrocarburi è strettamente legato a quello dell'energia termoelettrica, per ottenere la quale si utilizzano grandi quantità di combustibili liquidi e gassosi. La stessa produzione termoelettrica di Larderello è legata alla disponibilità di un parco sonde e di una serie di tecnici ed attrezzature che sono comuni alle aziende che ricercano e coltivano giacimenti di idrocarburi. Le industrie elettrochimiche (ad esempio della « Terni ») hanno molti punti in contatto con quelle petrolchimiche dell'E. N. I., l'erogazione del gas e quella della energia elettrica si prestano a comuni forme di contabilizzazione e riscossione, la scelta fra la costruzione di nuove reti di gasdotti, oleodotti ed elettrodotti può e deve essere effettuata secondo criteri unitari, la ricerca scientifica applicata ai problemi dell'energia è in gran parte comune a tutti i settori energetici e così via. Gli esempi dell'utilità di coordinare i vari settori energetici potrebbero moltiplicarsi sul piano tecnico ed anche su quello economico. Così, da molte parti, soprattutto nelle regioni depresse, è stata sovente avanzata la proposta di una Cassa di com-

pensazione combustibili che elimini le disparità create dal fatto che, mentre talune regioni fruiscono di un combustibile tecnicamente pregiato come il metano, nelle altre, a parità di calorie, debbesi pagare di più l'energia nonché i combustibili liquidi e solidi disponibili.

Inoltre la contemporanea istituzione dell'Ente autonomo di gestione nel settore energetico, oltre che a prevenire le eventuali obiezioni secondo cui il riscatto del settore privato meglio potrà essere attuato dopo aver costituito il suddetto Ente, contribuisce a risolvere (utilizzando parte degli ingenti mezzi finanziari dell'E. N. I., che oggi vengono impiegati al di fuori del settore energetico) uno dei problemi essenziali che sta davanti all'industria elettrica: quello degli investimenti.

Proponiamo perciò la costituzione dell'Ente autonomo di gestione delle partecipazioni statali nel settore delle fonti di energia avente, fra l'altro, il compito di attuare, con le modalità che indicheremo, la nazionalizzazione dell'industria elettrica.

Inutile dire che la costituzione di un unico Ente raggruppante tutte le partecipazioni nel settore dell'energia non implica che, in seno ad esso, non possano partitamente organizzarsi i diversi settori: elettrico, degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei combustibili solidi, ecc., nelle forme ritenute dall'Ente più convenienti.

Predeterminare queste forme mediante la legge costitutiva dell'E. A. E. significherebbe introdurre un elemento di rigidità che renderebbe difficile adeguarsi allo sviluppo delle nuove situazioni tecnico-economiche. D'altra parte il Parlamento, sia indirettamente attraverso la discussione del relativo bilancio, che attraverso la Commissione parlamentare prevista dall'articolo 21 ha la possibilità di fare all'E. A. E. tutti quei rilievi e di trasmettere quelle proposte che ritiene opportuni.

Anche secondo l'onorevole Fanfani dovevasi attuare il passaggio all'Ente autonomo di gestione delle fonti di energia delle aziende elettriche di proprietà privata. Ciò avrebbe dovuto avvenire:

1°) attraverso il passaggio, via via che scadevano, delle concessioni in corso;

2°) attraverso il riscatto con gli utili dell'Ente degli altri impianti di proprietà privata.

Il passaggio all'Ente delle concessioni scadute, come mezzo per fare affluire ad esso gli impianti idroelettrici di proprietà privata, non può essere di alcuna efficacia

immediata. Infatti il numero e la potenza delle grandi derivazioni per uso di forza motrice che verrebbero a scadere prima del 1977 è del tutto insignificante. Quindi si dovrebbero attendere 20 anni prima che il proposito dell'onorevole Fanfani cominci a dare qualche apprezzabile frutto. Invece il secondo mezzo indicato per riunire in mano dell'Ente di gestione gli impianti oggi di proprietà privata, cioè il riscatto mediante rimborso agli azionisti, può essere efficace a condizione, però, che venga attuato nello stesso modo con cui è stato applicato nei paesi ove veramente si è voluto realizzare la unificazione del settore. La quale, per evidenti ragioni di opportunità, non può avvenire (come non è mai avvenuta) gradualmente e con una serie di provvedimenti successivi, ma con un atto unico con cui si espropriano gli azionisti, salvo indennizzo che li compensi del danno subito. Nessuno vuole perseguire gli azionisti delle società elettriche, in quanto tali, anche se, contrariamente a quanto spesso si afferma da parte dei difensori dei grandi gruppi elettrici, il controllo di quest'ultimi è mantenuto da parte di pochi grandi azionisti.

Nel 1945, secondo dati tratti dall'inchiesta della Commissione economica del Ministero della Costituente, l'1‰ degli azionisti deteneva il 50,4 per cento del capitale e lo 0,2‰ il 31,5 per cento dello stesso, cioè aveva la possibilità di influire in maniera determinante nelle assemblee delle società elettriche a danno dei piccoli azionisti. I quali, anche se sovente protestano contro il prepotere di coloro che praticamente dirigono i Consigli d'amministrazione, non dispongono dei mezzi statutari per imporre loro un efficace controllo. Numerose ed anche autorevoli sono le notizie relative alla vendita di beni appartenenti a società elettrocommerciali (siano essi rappresentati da energia elettrica od altro) ad aziende o a privati dietro i quali si celano coloro che detengono il controllo dei Consigli d'amministrazione.

IV. — Nello stabilire i criteri di indennizzo è nostra intenzione di salvaguardare nel modo più completo gli interessi dei piccoli e medi azionisti i quali sono stati per tanto tempo sfruttati, in modo che non debbano subire alcun danno in seguito al passaggio della proprietà delle loro azioni allo Stato.

Proponiamo, anzi, che non solo venga loro assicurato il godimento di un reddito equivalente a quello in media percepito e la corresponsione di un indennizzo non inferiore al capitale che, in media, avrebbero realizzato dalla vendita delle loro azioni, ma



anche che i titoli loro corrisposti vengano assicurati da ogni rischio derivante da un eventuale svalutazione della moneta. In tal modo gli attuali piccoli azionisti verrebbero a fruire del principale vantaggio che deriva dall'investimento azionario, senza subire i rischi che sono ad esso connessi.

A parte questa particolare facilitazione a favore dei piccoli azionisti si propongono criteri di indennizzo simili a quelli adottati nei paesi dell'Occidente ove si è proceduto al trasferimento allo Stato di industrie private. Anzi, per svuotare in partenza di ogni contenuto l'obiezione secondo cui la nazionalizzazione dell'industria elettrica può scoraggiare gli investimenti privati (sia italiani che esteri) in altri settori proponiamo criteri di indennizzo tali per cui tutti gli ex-azionisti continuino a fruire, in media, di un reddito eguale a quello che, secondo le risultanze ufficiali dei bilanci, percepivano in seguito al possesso delle azioni e possano conservare un valore capitale non inferiore, in media, a quello che avrebbero realizzato in seguito alla vendita delle azioni stesse. In tal modo, soltanto coloro che, approfittando della posizione di predominio negli organi sociali, venivano a percepire illeciti profitti a danno dei piccoli e medi azionisti saranno danneggiati in seguito alla nazionalizzazione.

A proposito di costoro ci è sembrato giusto disporre che siano svolte approfondite indagini sulla gestione delle società da essi controllate affinché tutti gli atti compiuti in frode ai piccoli e medi azionisti siano individuati dando luogo all'eventuale risarcimento dei danni.

È da notare, inoltre, che l'indennizzo non graverebbe minimamente sul bilancio dello Stato, anzi l'Ente gestore, dopo aver rimborsato annualmente il numero di obbligazioni previste nel piano di ammortamento e dopo aver pagato gli interessi, dovrebbe conseguire (ove rimanesse inalterato l'attuale livello di tariffe) un utile annuo superiore a 100 miliardi, come abbiamo avuto modo di dimostrare in sede di discussione del bilancio delle partecipazioni del 1958-59. Tutto ciò senza contare le ingenti economie e riduzioni di costi che, come abbiamo indicato, sarebbe possibile conseguire a non lunga scadenza attraverso la gestione nazionalizzata, la quale dovrebbe consentire il permanere di un sensibile utile annuale da destinarsi al parziale finanziamento dei nuovi programmi e ad una contemporanea riduzione delle tariffe.

Come abbiamo detto proponiamo criteri di indennizzo simili a quelli adottati nei paesi

dell'Occidente ove si è proceduto al trasferimento allo Stato di industrie private, anzi più favorevoli agli azionisti.

Ad esempio, in base alla legge sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica in Inghilterra (promulgata il 13 agosto 1947), per le azioni quotate in borsa era previsto il cambio in obbligazioni al 3 per cento di valore pari a quello della media delle loro quotazioni nei giorni dall'1 all'8 novembre 1946 o a quello della media delle loro quotazioni di metà mese dal febbraio al luglio 1945, qualunque di esso risultasse superiore e cioè più favorevole agli espropriati. In base alla legge 8 aprile 1946 fu nazionalizzata in Francia l'industria elettrica e, nel caso in cui l'impresa trasferita fosse una società per azioni, l'indennizzo veniva effettuato corrispondendo obbligazioni al 3 per cento tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, del valore medio del periodo compreso fra il 1° settembre 1944 e il 28 febbraio 1945, ovvero delle quotazioni del 4 giugno 1945, qualunque dei due termini risultasse più conveniente per gli ex-proprietari.

Anche noi proponiamo di corrispondere un numero di obbligazioni per un valore uguale a quello del valore delle azioni in base alla media delle quotazioni azionarie del biennio 1957-58. Per le ragioni sopra indicate proponiamo, peraltro, che gli ex-azionisti continuino a percepire un reddito uguale a quello fruito sul valore medio di borsa dello stesso periodo (che è stato di circa il 4,50 per cento) in modo che non subiscano alcun svantaggio in seguito alla nazionalizzazione.

Concludendo proponiamo che a ciascun azionista vengano distribuite obbligazioni fruttanti un saggio medio corrispondente al dividendo medio percentuale ponderato distribuito dalla Società Elettriche negli anni 1957 e 1958 rapportato al valore medio di borsa delle loro azioni nello stesso periodo. In tal modo viene a cadere anche ogni obiezione sul fatto che l'indennizzo si fondi su valori di mercato (quelli del periodo 1957-1958) che sono inferiori a quelli odierni, ma che, presumibilmente, consentivano dividendi proporzionalmente maggiori di quelli computati in base alle odierne quotazioni di borsa.

Le altre modalità per il riscatto delle aziende private operanti nel settore delle fonti di energia non si discostano molto da quelle previste nel progetto di legge Lombardi-Sannicolò per la nazionalizzazione dell'industria elettrica, come del resto non si discostano molto da quelle contenute nell'ultimo progetto di legge dell'onorevole Lombardi.

V. — Tutte le aziende statali operanti nel settore delle fonti di energia dovrebbero affluire all'Ente di Gestione compresi gli impianti di produzione, distribuzione e trasporto di proprietà delle ferrovie dello Stato. Questi impianti hanno notevole importanza, non solo per l'ingente produzione della Lardarello, al centro della penisola e quindi in posizione ideale per gli scambi Nord-Sud, ma anche per la ragguardevole rete di trasporto. Naturalmente il trasferimento di questi impianti non può né deve comportare alcun onere aggiuntivo oltre quelli oggi sostenuti dalle ferrovie dello Stato per approvvigionarsi di energia ed a tal uopo abbiamo previsto che, con apposito decreto presidenziale, vengano fissate le tariffe, le condizioni e le modalità con cui verranno ceduti alle ferrovie dello Stato i quantitativi di energia già da esse fruite.

Non abbiamo invece ritenuto opportuno l'assorbimento *si et simpliciter* delle aziende municipalizzate e autoproduttrici, pur riconoscendo l'utilità di uno stretto coordinamento fra esse e l'Ente di gestione. A tal uopo abbiamo previsto che, con decreto del Presidente della Repubblica, siano stabilite le norme di coordinazione fra l'E. A. E., gli autoproduttori e le Aziende elettriche municipalizzate, le quali isolatamente o, meglio ancora, riunite in consorzi provinciali, regionali o interregionali possono, a nostro avviso, adempiere, meglio di un organo centralizzato, alla funzione distributiva. Abbiamo quindi previsto, non solo la costituzione di Comitati regionali per distribuire l'energia elettrica ed eventualmente altri combustibili prodotti dall'E. A. E., ma anche la possibilità che la distribuzione possa essere affidata a Comuni, Province, Regioni singolarmente o congiuntamente raggruppati in consorzi, purché vengano fornite tutte le garanzie per la tutela dell'utente ed in particolare sia evitato ogni aumento dei costi di produzione. Lo stesso ordinamento e le stesse funzioni dei Comitati Regionali saranno stabiliti in modo da non diminuire i vantaggi che derivano da una gestione unitaria su scala nazionale.

VI. — Per quanto riguarda le modalità per la costituzione dell'E. A. E. ci è sembrato più conforme allo spirito della legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni ed alla prassi instaurata con la costituzione (sia pure soltanto sulla carta) di altri enti di gestione (per le aziende termali, minerarie, del cinema) creare un Ente diverso da quelli già esistenti e per questo abbiamo proposto lo scioglimento dell'E. N. I. e l'afflusso delle sue attività e dei suoi compiti nell'E. A. E. Il pro-

getto governativo formulato dal ministro Lami Starnuti prevedeva, invece, la trasformazione dell'E. N. I. nell'E. N. E. (Ente nazionale dell'energia) che, sostanzialmente, era l'E. N. I. col patrimonio aumentato in seguito all'apporto delle partecipazioni elettriche dell'I. R. I. e ridotto per il passaggio del « Nuovo Pignone » alla « Finmeccanica ».

In ogni caso, quand'anche prevalesse questa ultima soluzione, l'essenziale è che il funzionamento dell'Ente (qualunque sia la sua denominazione) ed in modo particolare i suoi organi direttivi e di controllo siano configurati tenendo conto dell'esigenze di democratizzazione e di controllo parlamentare che si riflettono nelle nostre proposte. A questo scopo abbiamo, tra l'altro, previsto che le norme di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 191, vengano estese anche alle aziende provenienti dall'E. N. I. allo scopo, sia di consentire una valida comparazione tra i bilanci delle singole aziende, che di aumentare le possibilità di controllo su di essi.

Infine non abbiamo ritenuto opportuno prevedere lo scioglimento delle aziende affluite all'E. A. E. lasciando al futuro Consiglio di amministrazione, così come avvenne per le aziende conferite all'E. N. I., il compito di procedere a fusioni, frazionamenti, scioglimenti di aziende secondo criteri dettati dal conseguimento della dimensione *optimum* su scala aziendale e della integrazione verticale ed orizzontale su scala regionale e nazionale, in modo da realizzare nella migliore maniera i vantaggi che derivano dalla istituzione dell'E. A. E. Tali ridimensionamenti dovranno essere effettuati attenendosi a particolari norme e seguendo determinate procedure stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

Il permanere delle singole aziende non urta necessariamente con la costituzione dei centri regionali per la distribuzione dell'energia elettrica, del metano od altre fonti di energia, centri che, sull'esempio inglese, dovrebbero avere soprattutto lo scopo di rendere più agile la funzione distributiva e più facile ed appropriato il controllo del consumatore.

L'affluenza nell'Ente da noi proposto di aziende quali l'A. N. I. C., quali la « Terni », quali la « Nuova Pignone » che, pur essendo controllate dall'E. N. I. e dall'I. R. I. esercitano attività nel settore chimico, metallurgico, meccanico, ecc., solleva notevoli problemi amministrativi. D'altronde quando si vuole riportare unità in un settore a cui affluiscono imprese autonomamente e precedentemente costituite questi problemi si pre-

sentano sempre. Così, ad esempio, quando in Inghilterra furono nazionalizzate le aziende di trasporto furono espropriati anche gli alberghi che esse gestivano.

Comunque abbiamo previsto all'articolo 25, lettera c), l'eventuale scorporamento delle attività accessorie dalle aziende e dai gruppi a cui fanno capo ed una loro separata gestione, sempre nell'ambito dell'E. A. E. Niente vieta, d'altronde, che, successivamente, o, se il Parlamento lo riterrà opportuno, anche con questo stesso provvedimento, tali attività siano collegate con un costituendo Ente di gestione delle partecipazioni chimiche o con la « Finsider » o con la « Finmeccanica ». Devesi peraltro osservare che, ad esempio, gli stabilimenti petrolchimici sono, di regola, legati alle aziende che gestiscono le raffinerie o addirittura estraggono il grezzo o il gas. La stessa « Nuova Pignone », per la specializzazione a cui si è dedicata, costituisce ormai l'officina delle aziende dell'E.N.I. e vede garantito il suo avvenire attraverso la fornitura anche a paesi esteri, di sonde, di apparecchiature per raffinerie e per l'indu-

stria petrolchimica, inserendosi in una forma di integrazione non infrequente nei paesi industrialmente più progrediti. Per quanto riguarda la « Terni » non devesi dimenticare la stretta connessione esistente fra la produzione elettrica, quella chimica e siderurgica per cui, in caso di scorporamento di quest'ultimi settori, occorre garantire adeguate forme di cooperazione fra le attività oggi esercitate dalla azienda.

VII. — Prima di concludere ci preme sottolineare che la nostra proposta di legge, pur costituendo una soluzione organica, è intesa più che altro ad offrire una base di discussione per attuare, con le modalità che il Parlamento riterrà più opportune, un fondamentale articolo della Costituzione approvato, attraverso la convergenza su determinati programmi, dalla maggioranza dell'elettorato italiano. D'altra parte ci rendiamo conto che, data anche la mancanza di precedenti legislativi in materia, non pochi saranno i problemi giuridici che si porranno e che, solo dopo approfondita discussione, potranno trovare la più soddisfacente soluzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I.

#### NAZIONALIZZAZIONE DELLE GRANDI AZIENDE ELETTRICHE

##### ART. 1.

Sono trasferite allo Stato in attuazione dell'articolo 43 della Costituzione della Repubblica e nei modi previsti dalla presente legge:

1°) le aziende elettriche che esercitino in via esclusiva o principale attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta;

2°) gli impianti di produzione, trasporto trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica i quali, anche se appartengono ad aziende che non sono destinate in via esclusiva o principale alle suddette attività superino la potenza installata di 5 mila chilowattore o una produzione annua di 15 milioni di chilowattore, calcolata sulla media degli anni 1956, 1957 e 1958.

##### ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano:

a) alle aziende municipalizzate o appartenenti alle province e alle Regioni;

b) alle imprese che consumino direttamente per la propria attività industriale almeno l'80 per cento dell'energia prodotta;

c) alle imprese che hanno impianti di produzione per una potenza installata od una produzione complessiva che non superino i limiti indicati al punto due dell'articolo precedente.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nei confronti delle aziende ed imprese di cui sopra può essere ordinato il trasferimento allo Stato con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con i Ministri dell'Industria, dei lavori pubblici, dei trasporti e delle finanze, limitatamente agli impianti ritenuti necessari al miglior funzionamento dei servizi pubblici elettrici o alla migliore utilizzazione dell'energia e delle installazioni ad essa connesse.

##### ART. 3.

Il trasferimento allo Stato delle aziende ed impianti di cui all'articolo 1 ed eventual-

mente di quelle trasferite a norma dell'articolo 2 si effettua nei modi seguenti:

Se l'azienda appartiene ad impresa costituita sotto forma di società per azioni, tutte le azioni costituenti il suo capitale sono devolute in proprietà allo Stato sotto la data che sarà fissata nel decreto di trasferimento. La stessa norma si applica alle partecipazioni azionarie di privati nelle società sottoposte al controllo del Ministero delle partecipazioni statali, ovvero di altri ministeri o di Enti pubblici.

Negli altri casi il trapasso avviene mediante trasferimento allo Stato dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare della azienda, di tutti i diritti e le obbligazioni che alla data determinata nel decreto di trasferimento appartengono all'azienda, compresi i diritti e gli oneri derivanti da tutti i contratti in corso nonché i finanziamenti già disposti e in corso.

ART. 4.

Nel caso che siano trasferiti allo Stato gli impianti ai sensi del punto 2° dell'articolo 1 o dell'ultimo comma dell'articolo 2 il trasferimento comprende tutte le pertinenze, le attrezzature, i materiali e quanto altro serve all'esercizio degli impianti medesimi.

ART. 5.

Il trasferimento allo Stato delle aziende e degli impianti di cui all'articolo 1 è disposto con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con i Ministri dell'industria, dei lavori pubblici, dei trasporti e delle finanze.

Il decreto — da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge — stabilisce la data sotto la quale avviene il trasferimento.

ART. 6.

Il trasferimento allo Stato delle aziende e degli impianti di cui all'articolo 1 ed eventualmente di cui all'articolo 2 avviene mediante indennizzo.

In caso di trasferimento di azienda costituita sotto la forma di società per azioni con azioni quotate in borsa l'ammontare dell'indennizzo si determina moltiplicando il numero delle azioni per il loro valore calcolato in base alla media delle quotazioni di borsa dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1958 detratto l'importo dei pagamenti eseguiti agli azionisti dopo il 31 dicembre 1958 a titolo di distribuzione delle riserve o per rimborsi di capitali comunque effettuati.

Nel caso di trasferimento allo Stato di azienda costituita sotto diversa forma, o di singoli impianti, il valore dell'azienda, o dei beni trasferiti è determinato da Commissioni arbitrali istituite in ogni distretto di Corte d'appello, formate da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali, da un funzionario del Ministero delle finanze, da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante dell'azienda soggetta al trasferimento, da un esperto designato dalla Camera di commercio del capoluogo di regione e presiedute da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello nel cui distretto trovasi la sede principale dell'azienda.

## ART. 7.

Le Commissioni arbitrali distrettuali determinano il valore delle aziende soggette a trasferimento sulla base dei dati del loro bilancio, comprendente tutte le impostazioni attive e passive, accertate ed impegnate alla data del trasferimento.

Il valore dei singoli beni reali soggetti a trasferimento è determinato dalla minore somma tra il valore dichiarato in bilancio e il loro valore di stima.

Nella valutazione degli impianti che, a norma dell'articolo 4, dovrebbe passare in proprietà dello Stato allo scadere della concessione si terrà conto unicamente del valore da attribuire a tali impianti in relazione alla residua durata della concessione.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, che costituisce titolo per il pagamento dell'indennizzo.

## ART. 8.

Il pagamento dell'indennizzo si effettua mediante rilascio agli aventi diritto, dietro consegna dei loro titoli o di quietanza a saldo, di obbligazioni liberamente negoziabili dell'E. A. E. di cui al successivo articolo 9. Tali obbligazioni sono fruttifere dell'interesse annuo corrispondente al dividendo medio percentuale ponderato distribuito negli anni 1957 e 1958 dalle Aziende di cui al punto 1°) dell'articolo 1 costituite sotto forma di società per azioni rapportato al valore medio di borsa delle loro azioni nello stesso periodo. Tali obbligazioni sono garantite dallo Stato e sono ammortizzate entro 50 anni mediante sorteggio o riacquisto.

Le modalità relative alla loro emissione saranno determinate dal Ministro del tesoro

di concerto col Ministro delle partecipazioni statali.

Gli ex-azionisti e gli ex-proprietari di aziende, di impianti o di beni trasferiti allo Stato a norma dell'articolo 1 o dell'ultimo comma dell'articolo 2. ai quali, agli effetti della applicazione dell'imposta complementare, sia stato accertato nel 1958 un reddito inferiore ai due milioni annui dovranno essere garantiti con opportune misure contro i rischi di eventuali svalutazioni della moneta ai fini del rimborso delle obbligazioni loro corrisposte a titolo di indennizzo. Tale garanzia sarà limitata all'importo delle azioni e delle quote di proprietà possedute al 31 gennaio 1958 determinate con i criteri di cui agli articoli 6 e 7 per una cifra massima di lire cinque milioni. L'indice del costo della vita dovrà essere assunto come termine di riferimento per le variazioni del valore della moneta.

#### CAPO II.

### COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DELL'ENERGIA

#### ART. 9.

Allo scopo di assicurare un'efficiente, coordinato ed economico sistema di produzione e distribuzione delle fonti di energia in tutto il territorio nazionale ed in applicazione dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, viene costituito l'Ente autonomo di gestione delle aziende a partecipazione statale nel settore della ricerca, produzione e distribuzione delle fonti di energia (E. A. E.) con personalità di diritto pubblico e sede in Roma.

#### ART. 10.

È compito dell'E. A. E.:

1°) incrementare il numero e l'efficienza degli impianti di produzione, trasporto e trasformazione dell'energia, in modo da far fronte alle esigenze dell'economia nazionale sfruttando razionalmente e con criteri unitari tutte le fonti di energia esistenti nel territorio dello Stato;

2°) fornire l'energia al prezzo più rispondente alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale entro i limiti stabiliti dal C. I. P. e nel quadro di una gestione basata su criteri economici;

3°) attuare l'unificazione nazionale delle tariffe elettriche e dei prezzi dei combustibili prodotti e distribuiti;

4°) creare condizioni favorevoli allo sviluppo economico del Mezzogiorno, delle piccole e medie aziende industriali, agricole e dell'artigianato.

L'E. A. E. gestisce i servizi di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, importazione ed esportazione di fonti di energia. L'E. A. E. costruisce e gestisce altresì i nuovi impianti relativi a tali servizi e completa i progetti e gli impianti in corso di attuazione.

ART. 11.

All'E. A. E. sono trasferite:

a) tutte le aziende e partecipazioni di proprietà dell'Ente nazionale idrocarburi (E. N. I.) nonché tutte le prerogative ed i compiti attribuiti a tale Ente dalla legge 10 febbraio 1953, n. 136, prerogative e compiti che saranno esercitati secondo le modalità previste nella suddetta legge;

b) tutte le partecipazioni azionarie dirette e indirette dell'I. R. I. in società aventi per oggetto la produzione, la distribuzione e il trasporto dell'energia elettrica;

c) la società Carbosarda;

d) le partecipazioni azionarie delle ferrovie dello Stato in società aventi per scopo prevalente la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione dell'energia elettrica, nonché gli impianti di proprietà delle ferrovie dello Stato aventi lo stesso scopo.

ART. 12.

L'Ente nazionale idrocarburi (E. N. I.) cessa ogni attività tre mesi dopo la nomina della Giunta esecutiva dell'E. A. E. Da tale data il Consiglio d'amministrazione, la Giunta esecutiva e il Collegio dei sindaci sono sciolti e le funzioni dell'E. N. I. nonché il suo patrimonio sono attribuiti all'E. A. E.

ART. 13.

L'E. A. E. fruisce di tutte le facilitazioni previste dagli articoli 8, 9 e 26 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

ART. 14.

All'E. A. E. sarà trasferita, entro quattro mesi dalla nomina della Giunta esecutiva, la proprietà dei patrimoni aziendali, degli impianti e degli altri beni avocati allo Stato a norma degli articoli precedenti. L'E. A. E. succederà altresì allo Stato in tutti i diritti e le obbligazioni ad esso trasferiti per effetto della suddetta avocazione.



CAPO III.

ORGANI DELL'E. A. E.

ART. 15.

Sono organi dell'Ente:

- 1°) Il Consiglio;
- 2°) La Giunta esecutiva;
- 3°) il presidente;
- 4°) il vicepresidente;
- 5°) il Collegio sindacale.

ART. 16.

Il Consiglio è composto da un presidente da un vicepresidente e da consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. I Consiglieri sono nominati:

sette su designazione dei seguenti Ministeri: partecipazioni statali, lavori pubblici, industria e commercio, tesoro, finanze, agricoltura e trasporti;

uno su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche;

cinque su designazione di ciascuno dei Consigli regionali delle Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia). Con la istituzione delle Regioni a statuto ordinario saranno assegnati ad esse sei consiglieri: due al nord due al centro e due sud;

tre su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa dei commercianti;

due su designazione delle Organizzazioni nazionali più rappresentative degli artigiani;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa dei coltivatori diretti;

uno su designazione dell'Organizzazione nazionale più rappresentativa delle cooperative;

sei su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative dei lavoratori;

tre su designazione, effettuata mediante elezioni su liste comprendenti un operaio, un impiegato amministrativo e un impiegato tecnico, da parte del personale delle aziende trasferite allo Stato;

uno su designazione dell'Organizzazione sindacale nazionale più rappresentativa dei dirigenti di azienda.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono

essere confermati. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

Copia dei verbali delle sedute del Consiglio deve essere trasmessa alla Presidenza della Commissione parlamentare di cui all'articolo 21, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.

ART. 17.

La Giunta esecutiva è composta:

1°) Dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio d'amministrazione;

2°) Da tre consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri previa designazione del Consiglio d'amministrazione.

ART. 18.

Il presidente dell'E. A. E. rappresenta l'Ente nei confronti dei terzi e sta per esso in giudizio nelle liti attive e passive. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, compie gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita tutti gli altri poteri e facoltà che la Giunta riterrà di deferirgli.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 19.

Il controllo sulla gestione contabile amministrativa e finanziaria dell'E. A. E. è esercitata da un Collegio sindacale nominato dal Ministero delle partecipazioni statali e composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, designati rispettivamente:

uno effettivo ed uno supplente dal Ministero del tesoro;

due effettivi ed uno supplente dal Ministero delle partecipazioni statali.

ART. 20.

Assiste alle sedute del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte o norma dell'articolo 100 della Costituzione della Repubblica.

## ART. 21.

Una Commissione parlamentare, composta di sei deputati e sei senatori eletti dalle rispettive Camere secondo la procedura prevista dal regolamento della Camera dei Deputati, esercita l'alta vigilanza sull'E. A. E.

Tale Commissione ha il potere di fare rilievi, trasmettere suggerimenti e proposte al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta esecutiva dell'Ente.

## ART. 22.

Per quanto attiene ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica ed eventualmente dei combustibili prodotti dalle aziende controllate dall'E. A. E. saranno istituiti a cura dei Governi regionali propri Comitati la cui composizione deve riflettere la composizione del Consiglio dell'E. A. E. sostituendo alla rappresentanza nazionale quella della Regione.

L'ordinamento e le funzioni di tali Comitati saranno contenuti nello statuto dell'E. A. E. e dovranno esser tali da non diminuire i vantaggi di una gestione unitaria.

In attesa dell'istituzione delle Regioni ordinarie l'E. A. E. costituirà dei Comitati regionali che coincideranno con le dimensioni geografiche delle istituende Regioni. Gli organi direttivi dei suddetti comitati saranno nominati da un'assemblea composta da tutti i consiglieri provinciali della Regione.

## ART. 23.

L'E. A. E. è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.

## ART. 24.

Il personale di tutti i gradi addetto alle aziende o agli impianti trasferiti allo Stato alla data del trasferimento è mantenuto in servizio.

L'E. A. E. è tenuto all'osservanza del contratto collettivo di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle industrie cui essi appartengono rimanendo i rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti regolati da contratti di impiego privato.

Il trattamento economico di cui, alla data del trasferimento, godono i dipendenti delle aziende e degli impianti avocati, non può subire menomazioni nel caso di trasferimento di personale e di soppressione di posto.

Allo scopo di assicurare la fattiva cooperazione delle maestranze e dei tecnici alla attuazione di questi compiti l'E. A. E. deve realizzare, entro un anno dalla sua costituzione, mediante accordi con le Organizzazioni dei lavoratori il diritto dei lavoratori stessi a collaborare alla gestione delle attività da esso amministrate, come sancito dall'articolo 46 della Costituzione della Repubblica.

ART. 25.

Lo statuto dell'E. A. E. sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui articolo 21, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri. Esso sarà emanato entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Tale statuto contemplerà:

a) le norme necessarie al funzionamento dell'E. A. E. con particolare riguardo a quelle per la compilazione del bilancio e la ripartizione dei compiti fra il Consiglio e la Giunta esecutiva, in modo da assicurare un efficace opera di indirizzo e controllo da parte del Consiglio, senza sminuire l'autonomia e la funzionalità della Giunta esecutiva.

b) i rapporti tra l'Amministrazione centrale dell'E. A. E. e i suoi Comitati regionali, nonché l'ordinamento dei medesimi, tenuto conto che tali rapporti e tale ordinamento dovranno essere congegnati in maniera da non diminuire in alcun modo i vantaggi di una gestione unitaria su scala nazionale delle fonti di energia.

c) le norme relative all'eventuale coordinamento fra due o più Comitati regionali od all'eventuale decentramento dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e di combustibili a comuni, province e loro consorzi. Tale coordinamento e decentramento potrà essere effettuato solo nell'intento di agevolare gli utenti e ridurre i costi.

d) la procedura attraverso la quale, dal complesso delle aziende avocate allo Stato e di quelle trasferite all'E. A. E., possono essere scorporati servizi ed attività non direttamente connessi né necessari ai fini istituzionali dell'E. A. E. per essere affidati a separate forme di gestione autonoma nell'ambito dell'E. A. E.

e) la procedura attraverso cui procedere all'eventuale scioglimento fusione o cessione di società pervenute all'Ente, od al conferimento ad esse degli impianti di cui all'articolo 1, punto 2°);

f) la parte di utili che l'E. A. E. deve annualmente destinare alla ricerca scientifica alla qualificazione professionale, all'istruzione tecnica e quella da passare a fondo di riserva e al tesoro dello Stato.

## CAPO IV.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## ART. 26.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto con decreto dal Presidente della Repubblica, all'aggiornamento della legge 4 marzo 1958, n. 191, rendendo operanti con opportune varianti le norme in essa contenute nei riguardi di tutte le attività dell'E. A. E.

Entro lo stesso termine sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica a stabilire le modalità di cessione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento della rete ferroviaria in modo che le ferrovie dello Stato non debbano sopportare a questo titolo oneri superiori a quelli sostenuti al momento dell'entrata in vigore della legge. In attesa della determinazione di tali modalità le ferrovie dello Stato continueranno a fruire degli impianti eserciti e dell'energia prodotta, alle stesse condizioni vigenti al momento della entrata in vigore della presente legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si procederà con decreto del Presidente della Repubblica alla emanazione delle norme volte ad assicurare il coordinamento fra l'E. A. E. e le aziende ed imprese di cui all'articolo 2 in base al principio di assicurare i vantaggi derivanti da una gestione unitaria della produzione, del trasporto e della trasformazione dell'energia e da una riduzione al minimo dei costi di distribuzione. I decreti di cui al presente articolo saranno emanati previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 21.

## ART. 27.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge gli amministratori, i direttori generali, i direttori di zone e di filiali preposte ad imprese che esercitino, anche solo in parte, l'attività di produzione, trasporto, trasformazione di energia elettrica sono tenuti a trasmettere al Ministero delle partecipazioni statali una dichiarazione contenente la denominazione esatta dell'impresa,

l'oggetto della sua attività, l'indicazione della sua sede principale e quella delle zone e filiali, la descrizione degli impianti elettrici a essa posseduti ed eserciti con indicazione delle relative caratteristiche, l'elenco degli eventuali trasferimenti a terzi effettuati dopo il 31 dicembre 1957 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altra notizia utile per l'esatta conoscenza di tutte le eventuali altre attività dell'azienda.

La denuncia deve essere dichiarata conforme a verità ed è fatta sotto la personale responsabilità del rappresentante legale dell'impresa e dei componenti del relativo collegio sindacale.

#### ART. 28.

Dal giorno di entrata in vigore della presente legge, gli amministratori e coloro che sono comunque preposti alla gestione delle aziende di cui all'articolo 1 nonché i dirigenti delle eventuali filiali, nell'ambito della loro competenza territoriale sono considerati di diritto sequestratari delle aziende e degli impianti relativi.

Essi sono tenuti a continuare regolarmente la gestione delle aziende e degli impianti sino alla nomina del commissario governativo di cui all'articolo seguente; a redigere l'inventario dei beni e degli impianti; ad adottare tutte le misure e a compiere tutti gli atti necessari per la custodia dei beni e la conservazione in piena efficienza degli impianti, ad effettuare la consegna e a rendere il conto al commissario governativo, a trasmettergli entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge una dettagliata relazione sugli atti di straordinaria e ordinaria amministrazione compiuti dalla Azienda negli ultimi cinque anni.

Le eventuali alienazioni compiute a qualunque titolo dalle persone suddette, in quanto eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione, sono nulle.

In caso di necessità i sequestratari possono compiere atti di straordinaria amministrazione previa espressa autorizzazione del Ministero delle partecipazioni statali.

#### ART. 29.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle partecipazioni statali nominerà commissari alle aziende di cui all'articolo 1, punto 1°), e per la vigilanza sugli impianti di cui allo stesso articolo 1, punto 2°).

Entro lo stesso termine il Ministro dichiara, con proprio decreto, cessato lo stato di sequestro delle aziende e degli impianti non soggetti ad avocazione.

Al commissario spetta di amministrare l'azienda cui è preposto. Egli non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali, salvo casi di eccezionale urgenza, nei quali egli è tenuto a sottoporre alla ratifica dello stesso Ministro gli atti compiuti.

Al commissario nominato per la vigilanza sui singoli impianti deve essere sottoposto ogni atto dell'azienda che concerne tale impianto.

Il commissario riceve dal sequestratario la consegna dell'azienda e dell'impianto; verifica il conto e l'inventario presentatogli dallo stesso sequestratario; rimane in carica fino alla presa di possesso da parte dell'E. A. E. Entro sei mesi dalla sua nomina il Commissario ha l'obbligo di presentare alla procura della Repubblica della località ove ha sede l'Azienda, una dettagliata relazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti dall'Azienda negli ultimi 5 anni, mettendo in rilievo quelli che possano presumersi effettuati in danno della massa dei soci o dei proprietari dell'Azienda stessa.

#### ART. 30.

Possono essere annullati gli atti di straordinaria amministrazione compiuti, dopo il 1° dicembre 1957, dalle imprese cui appartenevano le aziende o gli impianti trasferiti allo Stato ai sensi della presente legge, se tali atti hanno diminuito in modo rilevante la efficienza, la capacità produttiva o il patrimonio dell'impresa e non sono giustificati da effettive e comprovate esigenze dell'impresa.

#### ART. 31.

Gli amministratori, i direttori e le altre persone indicate all'articolo 27, i quali non adempiono agli obblighi stabiliti dallo stesso articolo sono puniti con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni.

Le stesse persone, se forniscono dati ed elementi falsi, sottraggono, od alterino documenti sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa di lire 2 milioni a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**ART. 32.**

Chiunque tra le persone indicate nell'articolo loro imposti a norma dello stesso articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni.

**ART. 33.**

Tutti gli atti di trapasso dei patrimoni, dei singoli beni e degli impianti, effettuati in attuazione della presente legge, le trascrizioni e le volture relative, le quietanze dei pagamenti ed ogni altro atto inerente a detti trasferimenti sono esenti dalla tasse di bollo e di registro e dalla imposta generale sull'entrata.

**ART. 34.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.